

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente GOLFARI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» (264-B), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione Pag. 7, 10
ANDREINI, (PDS) 10
MARTELLI (Liber.) 10
MONTRESORI (DC) 10
PARISI Vittorio (Rifond. Com.) 10
ZAPPASODI (PSI) 10

«Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali» (1217-B), d'ini-

ziativa del senatore Cossiga e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 4, 5, 6
CHERCHI (PDS) 6
FORMIGONI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 4, 6
MARTELLI (Liber.) 4
MONTRESORI (DC) 5
PARISI Vittorio (Rifond. Com.) 6
PROCACCI (Verdi-La Rete) 6
RUBNER (Misto-SVP) 6
ZAPPASODI (PSI) 6

«Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (1680), risultante dall'unifi-

cazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione» (456), d'iniziativa del senatore Zuffa e di altri senatori

«Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei

consumatori» (457), d'iniziativa del senatore De Matteo e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1680. Assorbimento dei disegni di legge nn. 456 e 457)

PRESIDENTE	Pag. 3
ANDREINI (PDS)	3
MONTRESORI (DC)	3
PARISI Vittorio (Rifond. Com.), relatore alla Commissione	3
PROCACCI (Verdi-La Rete)	3
ZAPPASODI (PSI)	3

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**» (1680), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione**» (456), d'iniziativa del senatore Zuffa e di altri senatori

«**Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori**» (457), d'iniziativa del senatore De Matteo e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1680. Assorbimento dei disegni di legge nn. 456 e 457)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1680, 456 e 457. Ricordo che nella seduta del 16 dicembre scorso sono stati approvati tutti gli articoli del disegno di legge n. 1680, che era stato assunto come testo base.

Passiamo alla votazione finale.

ANDREINI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo esprimo voto favorevole sul provvedimento in esame.

PARISI Vittorio, *relatore alla Commissione*. Anche il mio Gruppo esprime voto favorevole al disegno di legge.

MONTRESORI. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimo voto favorevole al disegno di legge n. 1680.

ZAPPASODI. Signor Presidente, anche noi condividiamo il voto testè espresso dai colleghi.

PROCACCI. Ci associamo al voto favorevole espresso dagli altri colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1680.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 456 e 457 restano assorbiti.

«Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali» (1217-B), d'iniziativa del senatore Cossiga e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali», d'iniziativa dei senatori Cossiga, Golfari, Montresori, Andreini, Pierri, Parisi Vittorio, Cocciu, Martelli, Procacci, Specchia, Tabladini, Abis, Ladu, Cherchi, Pinna, Giollo, Giunta, D'Amelio, Donato, Inzerillo, Boratto, Giovanelli, Cappuzzo, Bono Parrino, Compagna, Mazzola, Lazzaro, Saporito, Tossi Brutti, Di Lembo e Graziani, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha apportato al provvedimento le seguenti modificazioni: ha soppresso l'articolo 2 del testo del Senato relativo al contingente di personale, di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, ed ha inserito l'articolo 4 che prevede l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, cioè tende ad accelerare l'adozione delle norme di adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di antecedente costituzione rispetto ai principi della legge-quadro.

Auspico la sollecita approvazione del provvedimento in esame nel testo modificato dalla Camera dei deputati e dichiaro aperta la discussione generale.

MARTELLI. Signor Presidente, pur essendo uno dei firmatari del disegno di legge in esame, desidero esprimere la mia preoccupazione per la possibilità che l'istituzione di questo nuovo parco possa diventare una occasione per la moltiplicazione di centri di potere tra Stato, regioni, comuni, province e comunità montane. Occorre evitare di istituire strutture con il semplice obiettivo di favorire qualcuno attraverso la creazione di posti di lavoro, sprecando denaro: auspico pertanto che lo spirito dell'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati sia unicamente quello di tendere alla salvaguardia della natura.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale, e rinnovo l'invito ad approvare il provvedimento nel testo della Camera dei deputati.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi associo all'invito del Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del testo del Senato. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

L'articolo 2 e l'articolo 3, corrispondenti agli articoli 3 e 4 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

MONTRESORI. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento in esame desidero ricordare le vicende che ne hanno accompagnato l'*iter*: mi riferisco al decreto ministeriale relativo all'isola di Budelli, adottato dall'allora Ministro dell'ambiente Ripa di Meana, ed alle indagini conoscitive e ai sopralluoghi effettuati dalla Commissione. Il dato che mi preme sottolineare è che un Parlamento in fase di chiusura approva questo provvedimento fornendo in tal modo una risposta positiva ed in sintonia con le esigenze e con le attese della popolazione.

Naturalmente il varo di questo disegno di legge non significa di per sé che l'istituzione del nuovo parco sarà immediatamente effettiva. Oggi noi consegniamo all'intesa Stato-Regione semplicemente un contenitore all'interno del quale è necessario negoziare tutte quelle condizioni particolari che ci sono state richieste dagli abitanti de La Maddalena; e credo che questa intesa varrà ad avvicinare la popolazione all'istituzione parco e ad affermare quel concetto di protezione ambientale e contemporaneamente di sviluppo che in una zona particolare come l'arcipelago de La Maddalena è estremamente importante.

Abbiamo potuto constatare di persona come le bellezze de La Maddalena siano rimaste intatte per una serie di vincoli ed anche per la volontà degli abitanti, mentre tutto intorno si è determinato uno sviluppo turistico abbastanza convulso e disordinato. La presenza del parco deve essere l'occasione per ripristinare un equilibrio tra natura e

ambiente non solo all'interno dell'arcipelago, ma anche nel territorio circostante, in modo da corrispondere a quella volontà e a quelle esigenze di razionale sviluppo che stanno emergendo nel paese.

Concludo rinnovando l'espressione del voto favorevole della Democrazia cristiana.

PARISI Vittorio. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista, con due osservazioni molto sintetiche. In primo luogo ci sembra che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non siano migliorative, bensì per certi versi peggiorative del testo da noi licenziato. Comunque le abbiamo accolte nell'ottica di consentire il varo di questo provvedimento. In secondo luogo osservo che questo provvedimento rappresenta in qualche modo una scatola da riempire con contenuti specifici. L'estrema debolezza della situazione ambientale in Italia forse è dovuta proprio alle leggi di questo tipo che vengono varate, che a volte affrontano in maniera inadeguata le questioni ambientali, quando non le emarginano totalmente. L'ambiente nel nostro paese viene considerato un problema di quarto ordine: lo verificiamo e lo abbiamo visto anche in questi giorni. Speriamo che la sensibilità verso questo problema muti e che la situazione possa migliorare.

CHERCHI. Annuncio il voto favorevole del Partito democratico della sinistra, dando atto alla Commissione e al Presidente del positivo lavoro svolto, a partire dalla visita a La Maddalena quando fu compiuta una ricognizione sul posto delle ricadute anche negative che aveva determinato la decisione del Ministro dell'ambiente. Da allora l'iter del disegno di legge si è sviluppato con coerenza, e di questo va dato atto.

Concordo su quanto è stato detto, cioè in sostanza che questo provvedimento rappresenta soprattutto un quadro da riempire di contenuti. Questo compito è affidato soprattutto all'intesa fra Stato e Regione, che spero proceda senza dilazioni e lungaggini burocratiche; il rischio maggiore infatti è che, una volta varata la legge, passino degli anni prima che sia resa operativa.

PROCACCI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Verdi.

ZAPPASODI. Il Partito socialista italiano voterà a favore di questo provvedimento.

RUBNER. Anche il Gruppo Misto voterà a favore del disegno di legge in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime compiacimento per il lavoro svolto da Camera e Senato relativamente al testo in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» (264-B), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati a mio avviso migliorano il testo del provvedimento, rispettandone lo spirito originario. Le modifiche riguardano l'articolo 3 che prevede le nuove norme del codice civile concernenti l'alveo abbandonato, l'articolo 6 sui piani di bacino e l'articolo 8 in materia di diritto di prelazione.

Chiedo alla Commissione di approvare con sollecitudine il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 946. (*Alveo abbandonato*). – Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Il primo comma del nuovo testo dell'articolo 946 del codice civile non è stato modificato, ed è stato invece soppresso il secondo comma del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno ne chiede il ripristino, metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente discipli-

nati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonchè copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle provincie, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.

Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione».

Il primo dei commi aggiuntivi previsti nell'articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi aggiuntivi secondo e terzo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il quarto comma aggiuntivo inserito dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma aggiuntivo, corrispondente al quarto del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il sesto comma aggiuntivo inserito dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

ANDREINI. Il Gruppo del Partito democratico della sinistra voterà a favore di questo provvedimento.

PARISI Vittorio. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sul disegno di legge.

MONTRESORI. La Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge in titolo.

MARTELLI. Dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo liberale.

ZAPPASODI. A nome del Gruppo socialista dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. SSA MARISA NUDDA